



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 41 del 21/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale di Via Roma, 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	CITRONI SILVIO MARCELLO	SI	
2	MONELLA ALBERTO BORTOLO	SI	
3	LONGO VALENTINA	SI	
4	CESARINI GILBERTO MARIO	SI	
5	ZONTA SILVIA	SI	
6	MANSINI GIACOMO FRANCESCO	SI	
7	SCOLARI ELIA ANTONIO	SI	
8	GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
9	BERNARDI LUCA	SI	
10	GUZZARDI MARTA		SI
11	DORIGATTI PAOLO	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

Il Segretario Comunale illustra l'argomento esponendo i contenuti della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, argomento sul quale le pubbliche amministrazioni sono chiamate da qualche anno ad effettuare le ricognizioni periodiche ai fini del mantenimento o meno delle proprie partecipazioni all'interno delle compagini societarie.

Richiama la delibera di consiglio comunale n. 34 del 27.12.2018 con la quale veniva effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ricognizione conclusasi con la conferma delle partecipazioni dirette ed indirette che il Comune di Cevo detiene .

Pertanto la ricognizione periodica prevista dall'art. 20 del TU sulle società partecipate alla data odierna determina la seguente situazione:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 - quota di partecipazione pari al 1,01% - società che svolge un servizio di interesse generale (gestione in associazione con la società Acque Bresciane s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pertinenti del SII, delle rete di distribuzione acquedotto e fognatura e delle prese d'utenza, compreso il servizio di pronto intervento);
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 quota di partecipazione pari al 0,1826% - società che svolge un servizio di interesse generale (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore);
- VALSAVIORE S.P.A – quota di partecipazione 29,59% società per la quale sono già in corso le procedure di liquidazione volontaria;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L al 100%;
- BLU RETI GAS S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L. al 100%

Pertanto la proposta dell'Amministrazione comunale è quella di mantenere le partecipazioni dirette e indirette che il Comune di Cevo detiene.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

APPURATO che non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli Enti Strumentali, le Fondazioni, i consorzi, le istituzioni etc....

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cevo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società quotate detenute al 31.12.2015 (art. 26 comma 3 del TUSP) ;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopraindicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "B" alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro- Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs n. 175/2016 – Censimento Annuale delle Partecipazioni Pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014" che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che , l'Ente alla data del 31.12.2018, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- **SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.** con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 - quota di partecipazione pari al 1,01% - società che svolge un servizio di interesse generale (gestione in associazione con la società Acque Bresciane s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pertinenti del SII, delle rete di distribuzione acquedotto e fognatura e delle prese d'utenza, compreso il servizio di pronto intervento);
- **VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.** con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 quota di partecipazione pari al 0,1826% - società che svolge un servizio di interesse generale (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore);
- **VALSAVIORE S.P.A** – quota di partecipazione 29,59% società per la quale sono già in corso le procedure di liquidazione volontaria;

DATO ATTO che, l'Ente alla data del 31.12.2018 , così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni indirette, definite come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica:

- **VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A** con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da **VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L.** al 100%;
- **BLU RETI GAS S.R.L.** con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da **VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L.** al 100%

DATO ATTO inoltre che, la ricognizione straordinaria effettuata , con proprio precedente atto n. 24 del 06.1.2017 presentava le seguenti azioni:

-cessione/alienazione di quote:	nessuna
- liquidazione :	Valsaviore Spa
- azione di razionalizzazione:	nessuna
- fusione per incorporazione :	Integra srl partecipazione indiretta

- società da mantenere: Vallecamonica Servizi Srl, Servizi Idrici Valle Camonica Srl, Vallecamonica servizi vendite Spa, Blu reti Gas Srl

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Cevo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione e che, pertanto, le partecipazioni mantenute al 31.12.2018 sono le seguenti:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

- SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 - quota di partecipazione pari al 1,01% - società che svolge un servizio di interesse generale (gestione in associazione con la società Acque Bresciane s.r.l. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pertinenti del SII, delle rete di distribuzione acquedotto e fognatura e delle prese d'utenza, compreso il servizio di pronto intervento);
- VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65 quota di partecipazione pari al 0,1826% - società che svolge un servizio di interesse generale (raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti per il tramite dell'Unione dei Comuni della Valsaviore);
- VALSAVIORE S.P.A – quota di partecipazione 29,59% società per la quale sono già in corso le procedure di liquidazione volontaria;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

- VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L al 100%;
- BLU RETI GAS S.R.L. con sede a Darfo B.T in via Mario Rigamonti 65; - società partecipata indirettamente da VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L. al 100%

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato B);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Citroni Silvio Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 30/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, 30/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Scelli

COPIA PER ALBO

30/01/2020